



Il Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno, in costante crescita, delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche per il monitoraggio e l'analisi delle relative informazioni, anche internazionali;

RITENUTO che, al fine di assicurare continuità e tempestività alle linee di intervento volte a fronteggiare i problemi sociali derivanti dal predetto fenomeno, sussiste l'interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni commissariali straordinarie, ai sensi del citato articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

PRESO ATTO del costante impegno delle Forze di Polizia, degli enti locali e delle associazioni di volontariato nella ricerca delle persone scomparse;

TENUTO CONTO delle istanze delle associazioni rappresentative dei familiari delle persone scomparse;

CONSIDERATO, altresì, l'interesse manifestato dalla opinione pubblica e dai mezzi di comunicazione di massa nei riguardi dei provvedimenti all'esame del Parlamento, contenenti iniziative volte a favorire la ricerca delle persone scomparse e a garantire alle famiglie un maggiore sostegno da parte delle istituzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di un commissario straordinario di Governo ai sensi della richiamata legge n. 400 del 1988;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri,

DECRETA

Art. 1

1. Il Prefetto Dott. Gennaro Monaco è nominato, per un anno, a decorrere dalla data del presente decreto, Commissario straordinario di Governo con i poteri previsti dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e per l'espletamento dei compiti di seguito indicati:
 - a) assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche;
 - b) monitorare le attività delle istituzioni e dei soggetti impegnati, sotto i vari profili, sia con riguardo al numero dei casi registrati, sia con riguardo all'azione investigativa, assistenziale e sociale, analizzandone le relative informazioni, anche di carattere internazionale, al fine di individuare e proporre alla competenti autorità eventuali soluzioni e misure per rendere più efficace l'azione amministrativa e l'informazione nel settore.



Il Presidente della Repubblica

2. Il Commissario riferisce semestralmente sullo svolgimento della propria attività al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale emana, se del caso, appositi atti di indirizzo per le amministrazioni pubbliche competenti ad adottare provvedimenti amministrativi.

Art. 2

1. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura alle sue dirette dipendenze, posta a disposizione dal Ministero dell'interno nonché di personale della medesima amministrazione, nel numero massimo di 7 unità.
2. Con successivo provvedimento, si provvede alla determinazione della struttura organizzativa.
3. Gli oneri relativi al funzionamento della struttura, di cui al comma 1, gravano sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 3

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il compenso da attribuire al Commissario.
2. Gli oneri di cui al comma 1 gravano sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ROMA Addì 31 LUG. 2007

Dato a

Giuseppe Napolitano
Quaranta